



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Responsabili dei Servizi del Settore 7
Al Responsabile dell'Avvocatura
Al Vice Comandante della P.M.

e, p.c. Al Sig. Commissario Straordinario

Oggetto: Ulteriori interventi tesi a contenere il rischio di diffusione del contagio da coronavirus. Comunicazioni in merito alla gestione del personale dipendente.

Faccio seguito alla mia precedente prot. 0023053 del 9/3/2020, emanata in data anteriore alla definizione, per DPCM, di misure notevolmente più restrittive per la nostra Regione, per ribadire la perdurante validità, qualificata da rafforzamento di fonte statale, di quanto già prescritto e suggerito.

In particolare, nel mentre l'art. 2, lett. s) del DPCM dell'8 marzo raccomandava ai datori di lavoro di favorire la fruizione delle ferie, l'art. 1, lett.e) dello stesso decreto, oggi al nostro ente applicabile, raccomanda espressamente "ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie...".

Ritengo utile premettere che ai sensi della norma recata dall'art 28 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi (nel caso di prestazione di lavoro articolata su 5 gg settimanali) ovvero di 32 giorni (in caso di prestazione articolata su 6 giorni); esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

L'evolversi della diffusione del Covid – 19 e l'aggravarsi della situazione complessiva, anche nel contesto lavorativo interno – peraltro scontante un rallentamento oggettivo delle attività per le misure restrittive e di contenimento messe in campo negli ultimi giorni e per la oggettiva riduzione con tendenziale azzeramento dell'utenza esterna – non disgiunti dalla sostanziale inottemperanza alla mia precedente richiamata direttiva, mi inducono, nel solco della necessaria attuazione di misure di contenimento imposte dal Governo e nella piena osservanza del principio della salvaguardia dei lavoratori e delle esigenze dell'ente, a fornire le seguenti indicazioni sulla cui osservanza attendo precisi report e notizie:

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città di Andria
Protocollo N. 0023889/2020 del 12/03/2020



CITTÀ
DI ANDRIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

1. i dipendenti che intendano fruire di ferie in conto 2020 possono usufruirne previa valutazione della funzionalità minima degli uffici e dei servizi da parte di ciascun dirigente anche se non abbiano ancora maturato le relative giornate di ferie;
2. per le ferie maturate negli anni precedenti e non ancora fruita, i dirigenti invitano tempestivamente ciascun dipendente a formulare entro e non oltre giorni 2 lavorativi un piano ferie che ne preveda la fruizione integrale entro il 30 aprile 2020; decorso inutilmente il termine detto di 2 giorni, ciascun Dirigente – previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale e della funzionalità minima dei servizi e degli uffici effettuata sulla base dei necessari elementi di disposta sospensione o di riduzione delle attività di front office o di back office – provvede ad elaborare d'ufficio la programmazione del piano ferie residue anni precedenti per i dipendenti che presentino un sensibile saldo attivo di tali giornate, lo comunica e ne dispone l'osservanza;
3. i dipendenti con figli minori di anni 12, titolari della fruizione di congedi parentali ai sensi del D. Lgs. 151/2001, possono usufruire degli stessi anche in deroga ai termini di preavviso di 5 giorni per la fruizione dei congedi a giorni e 2 giorni per la fruizione dei congedi a ore.

Nello specificare che la presente si pone nell'ottica dell'attuazione di ogni accorgimento tecnicamente perseguibile finalizzato alla minimizzazione della esposizione al rischio, di natura biologica, connessa alla diffusione del virus al fine di meglio tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti dando attuazione alle indicazioni di cui al citato art. 1, c. 1, lett. e) del DPCM in data 8/3/2020 e bilanciando detta tutela con l'interesse connesso dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro, resto in attesa di essere notiziata sulla sua esatta osservanza.

Dispongo che la presente, al pari delle altre direttive/indirizzi sia pubblicata, per opportuna generale conoscenza, sul banner dedicato della home page del sito istituzionale del Comune di Andria.

11/03/2020

Il Segretario Generale

Dott. Brunella Asfaldo